

REDDITO IMPRESA E IRAP

La componente fissa dell'ACE dei soggetti Irpef

di **Fabio Garrini**

Il [decreto ACE del 3 agosto 2017](#), attuativo delle previsioni contenute nella L. 244/2016 volte a revisionare (e comprimere) l'agevolazione per la capitalizzazione delle imprese, all'articolo 8, dedica regole specifiche al calcolo dell'agevolazione spettante **ai soggetti Irpef** (imprese individuali e società di persone esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria), individuando due componenti (parzialmente) autonome:

- una prima legata alla **differenza del patrimonio netto** nel quinquennio che va dal 31.12.2010 al 31.12.2015;
- una seconda legata agli **incrementi** realizzati decorrere **dal 1° gennaio 2016**, data a partire dalla quale l'agevolazione si comporta con modalità analoghe a quelle previste per i soggetti Ires.

Questa regola si sostituisce a quella molto più semplice e conveniente prevista in precedenza, stabilita dall'abrogato D.M. 14 marzo 2012, secondo la quale il reddito detassato per i soggetti Irpef doveva essere determinato semplicemente applicando il rendimento nozionale al patrimonio netto al termine del periodo d'imposta considerato.

L'incremento patrimoniale

L'aspetto caratterizzante del *bonus* previsto per imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria è appunto lo **stock patrimoniale 2011-2015**: si tratta di una componente fissa, nel senso che questa risulterà tendenzialmente **costante** e non varierà neppure nel calcolo dell'ACE futura, in quanto a modificarsi è esclusivamente l'altro addendo, quello che esprime gli incrementi netti realizzati dal 1° gennaio 2016 in avanti.

Il fatto che sia fissa, non significa che essa non possa essere intaccata: se infatti la seconda componente (incrementi netti) fosse negativa (ossia, se dal 2016 fossero superiori i decrementi rispetto agli incrementi), allora anche la prima componente verrà compressa.

Tale interpretazione viene evidenziata anche nella relazione accompagnatoria: *"...l'importo positivo assunto come elemento sub 1) del calcolo dell'ACE risulta **assorbibile da futuri decrementi di base ACE generati dal 2016**"*.

Si pensi ad una società che presenti la seguente situazione:

- patrimonio netto al 31.12.2010: 100.000;

- patrimonio netto al 31.12.2015: 150.000;
- distribuzione di riserve nel corso del 2016: 30.000.

In tal caso la **base ACE** 2016 è pari a: $(150.000 - 100.000) - 30.000 = 20.000$.

La riduzione di riserve avvenuta nel 2016 ha intaccato lo *stock* che, potenzialmente, era quantificato in 50.000.

Va comunque evidenziato che l'individuazione di tale *stock* può tradursi solo in un vantaggio per il contribuente, ma mai in uno svantaggio. Tale componente, infatti, **rileva solo se positiva**; pertanto, qualora il patrimonio netto si sia ridotto nel quinquennio 2011-2015, tale riduzione non dovrà essere conteggiata (sarà posta pari a zero, come precisato dalla relazione illustrativa al decreto attuativo) e si terrà conto solo degli incrementi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Una considerazione deve essere riservata anche **all'utile dell'esercizio**: la norma non precisa se il patrimonio netto al 31.12.2015 e il patrimonio netto al 31.12.2010 debbano essere assunti al netto o al lordo dei relativi utili d'esercizio. Di tale aspetto si occupa il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 8 del decreto, affermando che *"il patrimonio netto di cui alla lettera a) del comma 2 include l'utile d'esercizio."*

Pertanto, nella determinazione dello *stock*, per il calcolo della differenza 2011-2015, tanto il patrimonio netto al 31.12.2010, quanto quello al 31.12.2015, vanno assunti al **lordo dell'utile realizzato in tali periodi d'imposta**.

Di conseguenza, anche l'**utile 2015** concorrerà alla formazione della base ACE, andando a formarne la componente fissa, ossia il primo dei due addendi.



Seminario di specializzazione

IL NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO E LE IMPLICAZIONI FISCALI

Scopri le sedi in programmazione >